



***Regolamento comunale per la
gestione ed il funzionamento del
Gattile sito in Anzola dell'Emilia, Via
Emilia n. 58***

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 19.12.2013

Indice

ART. 1 - FINALITA'	3
ART. 2 - ATTIVITA' DI CUSTODIA DEI GATTI PRESSO IL GATTILE	3
ART. 3 - APERTURA DEL GATTILE AL PUBBLICO	4
ART. 4 - TARIFFA GIORNALIERA PER IL RICOVERO E LA CUSTODIA DEI GATTI PRESSO IL GATTILE	4
ART. 5 - MODALITÀ' E GESTIONE DELL'AFFIDO	5
ART. 6 - OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO	5
ART. 7 - RINUNCIA DI PROPRIETA'	5
ART. 8 - DISPOSIZIONI FINALI	6

ART. 1 - FINALITA'

1. Il Comune intende garantire nell'ambito del territorio comunale, le attività previste dalla L.R. 07.04.2000 n. 27 ed, in via generale, attuare interventi finalizzati alla tutela ed al controllo della popolazione felina, in modo da prevenire il randagismo, l'abbandono e fenomeni di maltrattamento. In particolare il Comune intende:
 - a) provvedere alla raccolta ed al ricovero dei gatti randagi e/o vaganti;
 - b) assicurare la loro custodia temporanea o permanente nella struttura destinata, ubicata in Via Emilia n. 58;
 - c) custodire gatti oggetto di rinuncia di proprietà, solo in relazione a eventuali posti disponibili;
 - d) incentivare, l'affido definitivo dei predetti animali.

ART. 2 - ATTIVITA' DI CUSTODIA DEI GATTI PRESSO IL GATTILE

1. I gatti vaganti ritrovati, catturati e quelli oggetto di rinuncia di proprietà fino alla capienza massima prevista per la struttura di 100 gatti, sono ricoverati presso il Gattile comunale di Anzola dell'Emilia nel rispetto di quanto disposto dalla Legge 14.08.1991 n. 281 e dalla L.R. n. 27/2000.
2. Il Gestore del Gattile dovrà ricoverare il gatto ed annotare su apposito registro di carico e scarico dei gatti custoditi gli elementi identificativi dello stesso, secondo quanto disposto dall'art. 17, comma 7, della L.R. n. 27/2000, nonché redigere ed aggiornare, per ogni singolo gatto un libretto in cui indicare il curriculum completo sanitario.
3. Il Gestore dovrà, comunicare al Servizio Veterinario ogni nuovo ingresso e tenere in isolamento il gatto per il tempo necessario per i trattamenti sanitari.
4. Il Gestore dovrà:
 - custodire gli animali con personale dotato di esperienza e formazione al fine di garantire il benessere dei gatti (pulizia, toelettatura, assenza di stress);
 - provvedere alla pulizia con lavaggio e disinfezione quotidiana delle strutture interne;
 - garantire la pulizia quotidiana e la disinfezione due volte la settimana delle strutture esterne, salvo diverse necessità in momenti e situazioni particolari;
 - limitare la presenza all'interno ed all'esterno del Gattile di escrementi e residui di cibo che comunque devono essere eliminati con sollecitudine;
 - provvedere con i veterinari incaricati dal Comune all'inserimento, a tutti i gatti che accedono alla custodia del Gattile, di microchip;
 - garantire l'approvvigionamento di cibo di buona qualità, utilizzando anche le offerte pervenute al Gattile. Non devono essere utilizzati rifiuti alimentari o cibo in cattivo stato di conservazione;

-
- effettuare le operazioni di riconsegna dei gatti smarriti e ritrovati al legittimo proprietario dietro pagamento, quale rimborso spese, della somma prevista al successivo articolo 4 per ogni giorno di ricovero nella struttura eccedente il terzo, oltre alle spese eventualmente sostenute per i trattamenti sanitari effettuati o da Veterinari liberi professionisti incaricati dal Comune o da Veterinari dell'Azienda AUSL Bologna, tenuto conto dei minimi tariffari dell'Ordine Provinciale dei Medici Veterinari (art. 17, comma 6, L.R. n. 27/2000);
 - detti importi dovranno essere corrisposti direttamente al Comune di Anzola dell'Emilia tramite versamento su conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale, causale Gattile comunale, sulla base del conteggio predisposto dal Gestore della struttura in rapporto agli effettivi giorni di permanenza del gatto. La ricevuta dell'avvenuto pagamento dovrà essere esibita al Gestore alla riconsegna dell'animale. In difetto, il proprietario sarà sanzionato a termini di legge;
 - fornire assistenza al personale del servizio veterinario incaricato dal Comune o dall'Azienda AUSL di Bologna per le visite ed i controlli di legge, le visite periodiche (ogni mese) per prevenire e combattere eventuali epidemie e per la degenza post-operatoria se necessaria per i gatti custoditi presso il Gattile.

ART. 3 - APERTURA DEL GATTILE AL PUBBLICO

1. Il Gattile resterà aperto al pubblico in fasce orarie concordate fra l'Amministrazione ed il Gestore;
 - il Gestore dovrà comunque garantire la reperibilità di almeno un operatore per interventi di urgenza anche nei giorni festivi;
 - l'ingresso al pubblico resta consentito solamente in presenza del Gestore o/e del personale addetto;
 - il Gestore trasmette l'orario al Servizio Veterinario competente;
 - il Gestore dovrà esporre l'orario delle aperture in posizione ben visibile all'ingresso del Gattile;
 - il Comune dovrà dare comunicazione alla cittadinanza dell'orario di funzionamento del Gattile tramite i mezzi comunicativi a disposizione.

ART. 4 - TARIFFA GIORNALIERA PER IL RICOVERO E LA CUSTODIA DEI GATTI PRESSO IL GATTILE

1. Ai fini della riconsegna degli animali al legittimo proprietario quale rimborso spese è previsto un corrispettivo pari ad € 5,00 al giorno, da corrispondere secondo le modalità di cui al precedente art. 2, oltre alle spese sostenute per la microchippatura.
-

ART. 5 - MODALITÀ' E GESTIONE DELL'AFFIDO

1. Ai fini del presente regolamento, l'affido sia temporaneo, sia definitivo a nuovi proprietari, che ne facciano richiesta, dei gatti presenti nel Gattile - esclusi quelli sottoposti a sequestro giudiziario o a trattamento sanitario o non ancora microchippati - può avvenire soltanto in favore di persone che dimostrino al Gestore affezione per gli animali e che offrano garanzie di buon trattamento; sono ammesse anche forme di affido a distanza.
2. L'affido è possibile soltanto qualora il proprietario non li abbia reclamati entro sessanta giorni dalla cattura o dalla consegna alla struttura, e, comunque, solo a favore del soggetto direttamente interessato, il quale è tenuto a sottoscrivere la dichiarazione contenuta nell'apposito modulo depositato in copia presso l'URP. In caso di affidamento a persona minorenni, la dichiarazione è sottoscritta dalla persona esercente la potestà familiare.
3. Per ogni adozione deve essere redatta un'apposita scheda, la quale deve essere conservata per eventuali controlli insieme alle fotocopie del documento di identità o altro documento equipollente dell'affidatario.
4. Di norma è consentito l'affidamento di un solo gatto per richiedente, salvo diversa valutazione discrezionale del Gestore che deve tener conto del fatto che i gatti affrontano meglio cambiamenti di ambiente se sono in compagnia.
5. Il Gestore del Gattile renderà periodicamente al Comune l'operato di gestione dei gatti.

ART. 6 - OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

1. L'affidatario è tenuto:
 - a) a denunciare all'URP o al Gestore del Gattile di Anzola dell'Emilia o al Corpo Unico di Polizia Municipale di Terred'acqua l'eventuale smarrimento del gatto entro tre giorni dal fatto, ai sensi dell'art. 10 Legge Regionale n. 27/2000 nel testo vigente;
 - b) a segnalare all'URP o al Gestore del Gattile di Anzola dell'Emilia o al Corpo Unico di Polizia Municipale di Terred'acqua entro 15 giorni, ai sensi dell'art. 11 della predetta Legge Regionale n. 27/2000, l'eventuale cambiamento della propria residenza, la cessione definitiva o la morte dell'animale.
2. In ogni caso la segnalazione dovrà essere repentinamente condivisa fra i Settori del Comune e Sovraccomunali competenti e il Gestore del Gattile.
3. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 è punita ai sensi dell'art. 30 comma 1 lett. d) della Legge Regionale n. 27/2000 con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 150,00.

ART. 7 - RINUNCIA DI PROPRIETA'

1. Come previsto nell'art. 12 della L. R. n. 27/2000 nel testo vigente, è fatto divieto a chiunque di abbandonare gatti:
-

-
- a) Nel caso di cucciolate indesiderate, o di rinuncia alla proprietà, l'interessato è tenuto a darne comunicazione all'URP del Comune di Anzola dell'Emilia: il ricovero dei predetti animali nella struttura è subordinata ad eventuali posti disponibili.
 - b) Sono equiparati all'abbandono il mancato ritiro dell'animale nel termine di sessanta giorni dalla cattura o dal ritrovamento comunicato al proprietario, la mancata comunicazione al Comune nei casi di rinuncia alla proprietà e la mancanza palese di custodia degli animali posseduti.
 - c) La violazione delle predette disposizioni è punita, ai sensi dell'art. 30, comma 1 lett. e), della Legge Regionale n. 27/2000, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 a € 5.000,00.
 - d) Nei casi di rinuncia alla proprietà del gatto, l'interessato dovrà versare un contributo di € 50,00 per gatto.
 - e) Il contributo dovrà essere corrisposto al Gestore del Gattile.
 - f) Nel caso la rinuncia alla proprietà, anche di cucciolate, dovesse risultare ripetitiva e non supportata da inderogabili necessità, l'autorità competente emetterà motivato provvedimento che vieti la detenzione di gatti all'interessato.

ART. 8 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa espresso ed integrale rinvio alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, in particolare alla Legge n. 281/1991 e alla L. R. n. 27/2000.